Comune di Grottole

- Provincia di Matera -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 22 del 15-12-2023 - Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il giorno 15-12-2023, alle ore 17:13, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , seduta , in Prima convocazione.
All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

1. DE VITO Angelo - SINDACO -	Presente
2. COSENTINO Mariapina - VICE SINDACO -	Presente
3. TADDEO Tommaso - CONSIGLIERE -	Assente
4. DE GIACOMO Rocco - CONSIGLIERE -	Presente
5. MELLONE Carla - CONSIGLIERE -	Presente
6. DONADIO Francesco - CONSIGLIERE -	Assente
7. AQUILANO Giuseppe - CONSIGLIERE -	Presente
8. AVITABILE Salvatore - CONSIGLIERE -	Presente
9. CARRETTA Filippo - CONSIGLIERE -	Assente
10. IACOVINO Rocco - CONSIGLIERE -	Assente
11. GRILLI Antonia - CONSIGLIERE -	Assente

Accertata la legalità della seduta con n. 6 Consiglieri presenti su n. 11 assegnati in carica.
Presiede il Sig. Rocco DE GIACOMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Assiste il Segretario Comunale Virginia Olimpia D'Alessandro, con funzioni di ufficiale verbalizzante.
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta per deliberare sull'argomento in oggetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA DELIBERATIVA

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura del quinto punto all'ordine del giorno;

Relaziona sulla proposta il Sindaco;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che per la presente proposta sono stati assunti i seguenti pareri:
- Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area contabile Rag. Giovanni FALCONE ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabile Rag. Giovanni FALCONE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1^ gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge."*;

Visti:
- il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamate dall'art. 1, comma 776, Legge n. 160/2019.

Atteso che le aliquote dell'imposta, come indicate nei commi 748, 750, 751, 752, 753 e 754 della legge n. 160/2019, sono previste nelle seguenti misure:
- **comma 748 -** Aliquota ridotta dello 0,5% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,1 punti percentuali, o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 750 -** Aliquota ridotta dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di diminuzione sino all'azzeramento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- **comma 751**, dell'art. 1, della Legge 160/2019, il quale prevede l'esenzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
- **comma 752** – Aliquota di base per i terreni agricoli dello 0,76 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 753** – Aliquota di base pari allo 0,86 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;
- **comma 754 -** Aliquota base pari allo 0,86 %, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento;

Considerato che:

- **comma 756** – I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- **comma 757**– *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771."*;
- con decreto MEF 7 luglio 2023 (GU n.172 del 25-7-2023), è stata data attuazione ai predetti commi 756 e 757 e, quindi, individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), nonché stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui al predetto comma 757.

DATO ATTO CHE un emendamento approvato il 13 Novembre 2023 nella commissione Finanze del Senato al decreto proroghe (Dl 132/2023) rimanda al 2025, l'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Appurato che, ai sensi dei commi 740 e 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'imposta Municipale Unica non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, salvo che per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, sono equiparati all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Vista, inoltre, la facoltà del Comune di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) - numero 6), della legge n. 160/2019;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;
- la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, dei commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 1, comma 741 – lettera b), della Legge n. 160/2019, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, stabilendo che l'esenzione si applica per un solo immobile e per le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

Richiamati
- i commi 758 e 759 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;

Richiamati, inoltre, i commi 745 e 760 della legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta e precisamente:

- comma 745 – riduzione base imponibile - La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento, per le seguenti fattispecie:
a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- comma 760 – riduzione aliquote – Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Visti i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

Visti gli articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, i quali prevedono che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota ordinaria	**Aliquota** 0,88
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni, per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse	**0,88 per cento**

	Categorie di immobili	**aliquote**

1	Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche	**0,52 per cento Detrazione 200 euro**
2	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)	**0,52 per cento Detrazione 200 euro**
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	**0,10 per cento**
4	Terreni agricoli	**0,88 per cento**
5	Aree edificabili	**0,88 per cento**
6	Immobili uso produttivo cat. D	**1,14 per cento**

Con la seguente votazione per alzata di mano:

- Favorevoli: 6;
- Astenuti: 0;
- Contrari: 0;

DELIBERA

1. **di approvare**, per l'anno 2024, le aliquote IMU indicate nell'allegato prospetto elaborato ai sensi del comma 757, art. 1, legge n. 160/2019, che forma parte integrante della presente delibera.

2. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
3. **di dare atto** che le detrazioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste nel Regolamento comunale Testo Unificato delle Entrate Tributarie;
4. **di assicurare** la pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme di legge, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune, demandando tali adempimenti al Responsabile dell'Area Finanziaria;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

5. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, demandando tali adempimenti al Responsabile dell'Area Finanziaria;
6. **di dichiarare** con separata votazione espressa nella seguente maniera:
   - Favorevoli: 6;
   - Astenuti: 0;
   - Contrari: 0;

   la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La seduta è sciolta alle ore 18:36

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Approvazione per l'anno 2024 delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)..

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere **FAVOREVOLE**

Rag. Giovanni FALCONE

Grottole, 28-11-2023

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere **FAVOREVOLE**

Rag. Giovanni FALCONE

Grottole, 28-11-2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Rocco DE GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Virginia Olimpia D'Alessandro*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

art.124, 1° comma, D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio On-line di questo Comune in data 21-12-2023 e ivi resterà per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Comunale, lì 21-12-2023

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to *Virginia Olimpia D'Alessandro*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA

ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 15-12-2023,

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Sede Comunale, lì 15-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Virginia Olimpia D'Alessandro*

E' copia conforme all' originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Virginia Olimpia D'Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa